



## COMUNE DI CASTELFRANCO PIAN DI SCO'



### PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
( ai sensi del D.Lsg. 152/2006 e L.R.T. n. 10 del 24 febbraio 2010 e s.m.i. )

*Variante puntuale al Vigente Regolamento Urbanistico  
ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 65 del 2014  
relativa all' area AC3.08 – Lotto 4 – zona P.I.P Faella*



Per cui la variante proposta si può definire integrando all' art 155 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico il comma seguente :

**Zona AC3-08 via M. Biagi**

- destinazione d'uso : attività industriali ed artigianali ( con esclusione di attività estrattive ), attività commerciali all'ingrosso e depositi, attività commerciali o direzionali.
- Area di intervento (ST) : 2.803 mq.
- SUL massima : 2.803 mq – numero alloggi : 0
- numero piani massimo : 2 ( altezza massima in gronda 9 ml. )
- rapporto di copertura massimo : 0,50
- opere di mitigazione : piantumazione di alberature di alto fusto lungo il perimetro del lotto nella zona di maggior impatto sul lato a monte.

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

La verifica di assoggettabilità è finalizzata ad accertare se un piano o un programma debbono o meno essere assoggettati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La procedura di verifica è regolamentata dall'art. 12 Titolo II Parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

L' ambito di applicazione della VAS è definito dall'art.5 della L.R. 10/2010, in particolare : il comma 2) definisce i piani ed i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS, il comma 3) quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità ed il comma 4) esclude i piani attuativi sia dalla VAS che dalla verifica di assoggettabilità.

La Variante al Regolamento Urbanistico, definisce l'uso di piccole aree a livello locale, rientra pertanto nella fattispecie "*delle modifiche ai piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ( art. 5 comma 3 lettera a), soggette a verifica di assoggettabilità*".

L' art. 22 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Vas, stabilisce che il proponente il piano o programma predisponga un " documento preliminare" contenente i dati necessari a valutare l'impatto sull'ambiente, secondo i criteri di cui allegato 1.

Valutato il *Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS* trasmesso e composto da : relazione tecnica di variante, dichiarazione di sintesi, relazione di verifica dell'intervento, elaborati grafici, estratti delle Norme Tecniche di attuazione del R.U. si può rilevare che per la variante relativa alla zona AC3-08 :



### CONCLUSIONI

Dall'analisi svolta non sono evidenziabili significativi peggioramenti di ciascuna delle componenti ambientali e la variante non presenta particolari criticità.

Non comportando effetti significati sull'ambiente non si ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di VAS della Variante in questione, a condizione che per la zona artigianale vengano realizzate opere di mitigazione consistenti nella piantumazione di alberature di alto fusto lungo il perimetro del lotto nella zona di maggior impatto sul lato a monte, come prescritto nella norma variata sopraindicata.

Loro Ciuffenna : 07/09/2015

**L' Autorità Competente**

Dott. Arch. Anna Tortoli

  
